

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE
POLITICHE SOCIALI
IL DIRIGENTE GENERALE

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI
IL DIRIGENTE GENERALE

**PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI
SOSTITUTIVI, DI CUI ALL'ART. 24 DELLA L.R. N. 44/1991, PRESSO
GLI ENTI LOCALI DELLA SICILIA**

TRA

L'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali- di Palermo, sito in Via Trinacria n. 34/36, C.F. 80012000826, rappresentato dal Dirigente Generale Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti nata a Castelbuono (PA) il 14 settembre 1962, domiciliata per la carica presso la sede.

E

L'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali - di Palermo, sito in Via Trinacria n. 34/36, C.F. 80012000826, rappresentato dal Dirigente Generale Dott.ssa Margherita Rizza nata a Palermo il 16/08/1961, domiciliata per la carica presso la sede.

PREMESSO

Che la legge regionale n.22 del 9 maggio 1986 ha disposto il riordino dei Servizi e delle Attività Socio – Assistenziali in Sicilia, attribuendo le competenze discendenti dalla medesima norma all'Assessorato Regionale degli Enti Locali;

Che il D.P.Reg n. 12/2009, attuativo della L.R. n. 19/2008, ha determinato un nuovo assetto organizzativo del Dipartimento delle Autonomie Locali, incardinando il medesimo nell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e quello della Famiglia e delle Politiche Sociali presso l'Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, con la netta separazione degli Uffici e dei Servizi;

Che prima della suddetta riforma, la vigilanza ed il controllo sugli adempimenti attribuiti dalla citata legge n. 22/1986 agli Enti Locali ed agli Enti del Settore Socio - Assistenziale nonché i conseguenti procedimenti erano instruiti dal Dipartimento delle Politiche Sociali che si determinava di volta in volta in ordine all'opportunità di effettuare eventuali interventi ispettivi e

sostitutivi presso gli Enti Locali inadempienti, concretamente eseguiti dal Servizio Ispettivo del Dipartimento delle Autonomie Locali, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 44/1991;

Ritenuto che tale nuovo assetto organizzativo, reiterato dalla recente rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P. Reg. 27 giugno 2019, n. 12 ha posto in evidenza una serie di problematiche relative alla titolarità dell'esercizio del potere sostitutivo, che hanno condotto alla formulazione di una specifica richiesta di parere all'Ufficio Legislativo e legale da parte del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

Visto il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana, prot. n. 13352 del 11.06.2019, con il quale viene evidenziato che *"...mentre l'esercizio dei controlli sostitutivi nei confronti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza compete al Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, quello previsto nei confronti degli enti locali è ascrivibile alle competenze del Dipartimento regionale delle autonomie locali, fermo restando che in entrambe le ipotesi trova il suo presupposto nella mancata o ritardata adozione di atti obbligatori per legge"*;

Ritenuto pertanto che, secondo quanto indicato nel citato parere dell'Ufficio Legislativo e Legale, l'attività di vigilanza e controllo sugli atti fondamentali posti in essere dagli enti di carattere sociale, in particolare dalle II.PP.A.B., è svolta, in applicazione delle disposizioni contenute nella legge regionale 9 maggio 1986 n. 22 e nella legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, ferma restando in capo all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica l'attività sostitutiva nei confronti degli Enti Locali, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 44/1991, svolta attraverso l'Ufficio Ispettivo del Dipartimento delle Autonomie Locali, composto secondo quanto previsto dal DDG 59 del 13 aprile 2018 e ss.mm.e ii.;

Considerato che, al fine di provvedere allo svolgimento della attività sostitutiva presso le Amministrazioni degli Enti Locali inadempienti, così come già in precedenza convenuto con altri rami dell'amministrazione regionale, si rende necessario addivenire alla condivisione di apposita convenzione che regoli e definisca gli ambiti operativi di competenza dei due Dipartimenti interessati;

Visto il D.A. 0040 del 8 giugno 2012, con il quale l'Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica determina le indennità di carica e di responsabilità da attribuire ai Commissari ad acta insediati presso gli Enti Locali;
Tanto premesso

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

La premessa forma parte integrante del presente atto.

ART. 2

Fermo restando la titolarità della funzione di vigilanza e controllo sulle IPAB da parte del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali secondo le disposizioni della l.r. 22/1986 e ss.mm. e ii., nell'ipotesi in cui a seguito di apposita attività istruttoria il suddetto Dipartimento dovesse accertare la sussistenza di una omissione o ritardo di atti obbligatori per legge da parte di

organi di Enti locali sottoposti a vigilanza e controllo del Dipartimento delle Autonomie Locali, ne farà espressa segnalazione e richiederà l'attivazione dell'intervento sostitutivo ex art. 24 della l.r. 44/1991, trasmettendo all'uopo apposita relazione.

ART 3

Il Dipartimento delle Autonomie Locali, ricevuta la richiesta di intervento di cui all'art. 2 e valutate di volta in volta le condizioni di inadempienza segnalate, provvederà a diffidare l'Ente Locale inadempiente, assegnando i termini per l'adempimento, scaduti i quali procederà, con apposito provvedimento, alla nomina del Commissario ad acta ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 44/1991;

ART. 4

Il Commissario ad acta porrà in essere le azioni sostitutive necessarie a dare esecuzione alle disposizioni di cui è stata accertata la violazione, e relazionerà in ordine all'attività espletata al Dipartimento Regionale di appartenenza, che all'esito dell'intervento ne darà comunicazione al Dipartimento Regionale della Famiglia.

ART. 5

Le eventuali modifiche alla presente convenzione, nei limiti risultanti dalla legislazione vigente e alla programmazione degli interventi che si renderanno necessari, saranno adottate previa intesa tra i Dirigenti Generali dei rispettivi Dipartimenti Regionali, mediante sottoscrizione di apposito atto integrativo e/o modificativo.

Letto confermato e sottoscritto

Palermo li 09-10-2019

Per il Dipartimento Regionale
Famiglia e delle Politiche Sociali
Il Dirigente Generale *ad interim*
dott.ssa Maria Letizia Di Liberti



Per il Dipartimento Regionale
delle Autonomie Locali
Il Dirigente Generale
dott.ssa Margherita Rizza

